

Polizza infortuni per le imprese



Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Intesa Sanpaolo Protezione S.p.A.

Prodotto: "collettiva Infortuni"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Polizza Collettiva Infortuni offre una copertura alle imprese che vogliono assicurare intere categorie di lavoratori per gli infortuni che possono capitare nello svolgimento della propria attività professionale oppure anche in occasione di attività extra-professionali. La polizza può essere sottoscritta esclusivamente da chi è titolare di un conto corrente presso Intesa Sanpaolo.



Che cosa è assicurato?

La copertura comprende gli infortuni causati da:

- ✓ incapacità, imprudenza o negligenza anche gravi dell'Assicurato
- ✓ tumulti popolari, atti di terrorismo, aggressioni o atti violenti aventi movente politico, sociale o sindacale, a condizione che l'Assicurato non vi ha partecipato attivamente
- ✓ atti di temerarietà, se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa
- ✓ stato di malore o incoscienza dell'Assicurato
- ✓ asfissia per fuga di gas, vapori o esalazioni velenose
- ✓ avvelenamento acuto e lesioni provocate da ingestione inconsapevole o assorbimento involontario di sostanze tossiche
- ✓ annegamento, assideramento, congelamento, folgorazioni oppure colpi di sole, di calore o di freddo
- ✓ conseguenze obiettivamente constatabili di morsi di animali, punture di insetti e di vegetali (escluse la malaria e malattie tropicali)
- ✓ incidenti aerei in cui l'Assicurato sia coinvolto come passeggero, durante i viaggi aerei per trasporto pubblico o privato di passeggeri su velivoli o elicotteri
- ✓ stato di guerra (dichiarata o di fatto) per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità se l'Assicurato è sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero, in un paese fuori dal territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, sino ad allora in pace
- ✓ incidenti da circolazione stradale
- ✓ attività sportive non professionistiche (tranne gli sport estremi).

La copertura vale per gli infortuni derivanti all'Assicurato:

- ✓ dalle forze della natura compresi terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, frane, smottamenti, valanghe e slavine
- ✓ dalla pratica non professionale di qualsiasi sport, a eccezione di sport aerei in genere e paracadutismo
- ✓ per scariche elettriche e da contatto con corrosivi
- ✓ durante la guida di autoveicoli, imbarcazioni o motocicli di qualsiasi cilindrata
- ✓ durante le scalate di rocce e accesso a ghiacciai di grado non superiore al 3° grado, anche superiori purché non in solitaria
- ✓ per imprudenze, negligenze o colpe gravi, in stato di malore, incoscienza e vertigini
- ✓ in occasione di rapine, attentati, sequestri, atti violenti o aggressioni in genere
- ✓ da azioni di dirottamento o di pirateria aerea



Che cosa non è assicurato?

Non sono assicurabili le persone che, al momento della sottoscrizione della copertura infortuni:

- ✗ non hanno ancora compiuto 16 anni
- ✗ hanno già compiuto 75 anni e appartengono alle categorie Dirigenti, Quadri direttivi, Impiegati, Operai, Soci Lavoratori, Stagisti, Tirocinanti, Personale con contratto di collaborazione
- ✗ hanno già compiuto 80 anni e appartengono alle categorie Amministratori, Soci, Membri del Consiglio di Amministrazione, Consulenti con contratto diretto con il Contraente
- ✗ appartengono alle categorie Operai, Soci Lavoratori, Stagisti, Tirocinanti, Personale con contratto di collaborazione e svolgono la propria mansione come:
 - ✗ lavoratore presso impresa edile
 - ✗ idraulico
 - ✗ macellaio e lavoratore presso aziende con o senza lavorazioni di carni in reparti di macellazione
 - ✗ lavoratore presso un cantiere navale
 - ✗ conducente di camion, trattori e tutti i veicoli pesanti
 - ✗ minatore
 - ✗ taglialegna
 - ✗ lavoratore con prodotti petroliferi (compreso benzinaio) e amianto
 - ✗ lavoratore con sostanze chimiche che utilizza agenti chimici pericolosi
 - ✗ pescatore
 - ✗ lavoratore che utilizza materiale esplosivo.
- ✗ fanno parte di un equipaggio aereo

La Copertura Infortuni non comprende gli infortuni accaduti:

- ✗ durante l'arruolamento volontario, il richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale
- ✗ per eventi direttamente connessi allo stato di guerra dichiarata o non dichiarata
- ✗ durante la guida e l'uso di mezzi di locomozione aerea e la guida di mezzi subacquei
- ✗ a seguito di atti dolosi dell'Assicurato
- ✗ sotto l'influenza di stupefacenti, psicofarmaci e allucinogeni assunti volontariamente
- ✗ in stato di ubriachezza alla guida di veicoli o natanti in genere
- ✗ in conseguenza di trasmutazione del nucleo dell'atomo e di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.



Ci sono limiti di copertura?

La garanzia MORTE DA INFORTUNIO prevede limiti per:

- ! morte dei coniugi, delle persone unite civilmente o dei conviventi more uxorio per infortunio legato allo stesso evento: l'indennizzo massimo complessivo è di € 1.000.000, tranne nel caso in cui i decessi siano avvenuti a seguito di incidente aeronautico

La garanzia INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO prevede limiti per:

- ✓ da ernie addominali traumatiche

Garanzie assicurative sempre operanti:

- ✓ Garanzia MORTE DA INFORTUNIO (Incluso il Rimpatrio salma)
- ✓ Garanzia INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO

Garanzie assicurative opzionali:

La copertura è estesa alle seguenti garanzie aggiuntive (solo se indicate nel modulo di polizza):

- ✓ DIARIA DA INFORTUNIO
- ✓ RIMBORSO SPESE MEDICHE DA INFORTUNIO
- ✓ INABILITÀ TEMPORANEA DA INFORTUNIO.

Le somme assicurate sono indicate nel Modulo di polizza.

! ernie addominali traumatiche, anche bilaterali, che non risultino operabili secondo parere medico: l'indennizzo massimo è pari al 10% della somma assicurata

! categorie Amministratori, Soci, Membri del Consiglio di Amministrazione, Consulenti con contratto diretto con il Contraente, Impiegati:

! l'indennizzo non è dovuto se l'IP è pari o inferiore al 3%

! l'indennizzo è pari ai punti di IP accertata, diminuita di 3 punti percentuali per somma assicurata, se l'IP è superiore al 3% e inferiore all'11%

! l'indennizzo è pari ai punti di invalidità permanente accertata se l'IP è superiore al 10% e inferiore al 66%.

! categorie Operai, Soci Lavoratori, Stagisti, Tirocinanti, Personale con contratto di collaborazione:

! l'indennizzo non è dovuto se l'IP è pari o inferiore al 3%

! l'indennizzo è pari ai punti di IP accertata, diminuita di 3 punti percentuali per somma assicurata se l'IP è pari o inferiore al 3%

! categorie Dirigenti e Quadri professionali: l'indennizzo per malattia tropicale non è dovuto se l'IP è pari o inferiore al 21%.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura infortuni è valida in tutto il mondo.



Che obblighi ho?

- Il Contraente, nel descrivere lo stato di rischio alla sottoscrizione del contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete e di comunicare se, nel corso del contratto, avvengano cambiamenti che una diversa valutazione del rischio e una possibile variazione del premio. Se non lo fa, può comportare il suo diritto alla prestazione assicurativa.
- In caso di evento dannoso coperto dall'Assicurazione (sinistro), il Contraente deve presentare la denuncia entro 10 giorni da quando ne è venuto a conoscenza dandone comunicazione.



Quando e come devo pagare?

Il premio, comprensivo di imposte, è addebitato in 2 momenti dell'anno su un conto corrente presso una filiale Intesa Sanpaolo intestato al Contraente della polizza, o pagato tramite bonifico da un tuo conto corrente anche presso altro istituto:

- alla sottoscrizione, per un importo calcolato sul 70% della somma assicurata o della Retribuzione Annuale Lorda (RAL) totale indicata allo stato di rischio
- alla scadenza annuale, per la regolazione del premio, sulla base delle variazioni intervenute rispetto allo stato di rischio definito alla sottoscrizione.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24 della data indicata nel Modulo di polizza quale data di decorrenza, se il premio è stato pagato; se invece il premio viene pagato dopo la data di decorrenza, la copertura inizia dalle ore 24 della data del pagamento.

In caso di pagamento con bonifico, le coperture decorrono dalle ore 24 del giorno di valuta del pagamento del premio da parte del Cliente.

La copertura ha durata annuale (o più breve solo nel caso in cui la polizza sia emessa in sostituzione di un'altra stipulata con Intesa Sanpaolo Protezione). In mancanza di disdetta, la durata della copertura è prorogata per un ulteriore anno e così successivamente a ogni ricorrenza annuale. Se alle successive ricorrenze il premio non viene pagato, la polizza resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla ricorrenza. Se successivamente viene pagato il premio la polizza viene riattivata dalle ore 24 del giorno di pagamento.

In caso di chiusura del conto corrente di Intesa Sanpaolo sul quale è addebitato il premio, la copertura termina alla data di ricorrenza annua.



Come posso disdire la polizza?

A partire dalla prima ricorrenza annuale, Il Contraente può disdire la polizza mediante raccomandata A/R da inviare alla Compagnia oppure presso una filiale di Intesa Sanpaolo almeno 30 giorni prima della ricorrenza annuale di polizza.